

Comune di Cencenighe Agordino

(Provincia di Belluno)

Regolamento
per il FUNZIONAMENTO
del CONSIGLIO
e delle COMMISSIONI
CONSILIARI

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1. Finalità del regolamento
- Art. 2 Interpretazione del regolamento
- Art. 3 Consiglieri comunali
- Art. 4. Prerogative delle minoranze consiliari
- Art. 5. Prima seduta del consiglio

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

- Art. 6. Composizione
- Art. 7. Costituzione
- Art. 8. Presa d'atto del Consiglio
- Art. 9. Conferenza dei Capigruppo

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 10. Istituzione
- Art. 11. Notizie sulla costituzione delle Commissioni permanenti
- Art. 12. Insediamento delle Commissioni permanenti
- Art. 13. Convocazione delle Commissioni permanenti
- Art. 14. Funzionamento delle Commissioni permanenti - Decisioni
- Art. 15. Partecipazione del Sindaco
- Art. 16. Segreteria - Verbalizzazione
- Art. 17. Assegnazione affari
- Art. 18. Indagini conoscitive
- Art. 19. Commissioni di controllo o di garanzia
- Art. 20. Sedute delle Commissioni

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

CAPO I
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- Art. 21. Sede riunioni – Pubblicità delle adunanze
- Art. 22. Sessioni
- Art. 23. Convocazione
- Art. 24. Ordine del giorno
- Art. 25. Seduta prima convocazione – Quorum strutturale
- Art. 26. Seduta seconda convocazione - Quorum strutturale
- Art. 27. Numero legale per la validità delle deliberazioni. Quorum funzionale
- Art. 28. Sedute – Adempimenti preliminari
- Art. 29. Comportamento dei Consiglieri
- Art. 30. Comportamento del pubblico
- Art. 31. Ammissione di funzionari e consulenti in aula
- Art. 32. Udienze conoscitive

CAPO II
ORDINE DEI LAVORI

- Art. 33. Domande di attualità
- Art. 34. Comunicazioni
- Art. 35. Interrogazioni – Interpellanze
- Art. 36. Conclusione della discussione
- Art. 37. Mozioni
- Art. 38. Ordine di trattazione degli argomenti

CAPO III
DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Art. 39. Discussione – Norme generali
- Art. 40. Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 41. Modalità generali di votazione
- Art. 42. Votazione in forma palese
- Art. 43. Votazione per appello nominale
- Art. 44. Votazione segreta
- Art. 45. Esito delle votazioni
- Art. 46. Irregolarità nella votazione
- Art. 47. Verbalizzazione delle sedute consiliari
- Art. 48. Revoca e modifica delle deliberazioni
- Art. 49. Segretario - Incompatibilità

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50. Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

Art. 51. Entrata in vigore

Art. 52. Diffusione

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi sanciti dalla legislazione vigente in materia e delle disposizioni statutarie, è inteso a disciplinare lo svolgimento, la direzione e le modalità di convocazione delle sedute del Consiglio Comunale del Comune di Cencenighe Agordino, le forme di partecipazione dei cittadini a queste ultime, il numero legale per la validità delle adunanze e delle deliberazioni, l'istituzione ed il funzionamento delle Commissioni consiliari.
2. Qualora, nel corso delle adunanze si presentino situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.

Art. 2

Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al Sindaco, il quale si farà cura di incaricare immediatamente il Segretario Comunale affinché emetta il proprio parere in merito da sottoporre ai Capigruppo (o alla Conferenza dei medesimi, laddove sia prevista). Qualora fra i medesimi (o in sede di Conferenza) non si formi un'interpretazione unanime, la soluzione è rimessa al Consiglio, il quale decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza (metà più uno) dei Consiglieri assegnati.
2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza, attivando la procedura di cui al comma precedente.
3. L'interpretazione della norma regolamentare ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3

Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato. Le prerogative, lo status, i diritti e le spettanze dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali.
2. I Consiglieri esercitano il diritto di iniziativa deliberativa su tutte le materie oggetto di competenza del Consiglio.
3. I Consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni, le cui modalità di presentazione sono appositamente disciplinate dal presente regolamento.
4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli Uffici Comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone. Hanno infine diritto di prendere visione, in numero di un consigliere per ogni gruppo, oltre ovviamente ai Capigruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta.
5. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.
6. L'entità ed i tipi di indennità di carica spettanti ai Consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.
7. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni di cui fanno parte. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire, mediante comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail) al Sindaco o al Segretario Comunale, la quale può essere utilmente recapitata di persona o fatta recapitare dall'interessato per mezzo di persona di sua fiducia, fino al momento immediatamente precedente all'appello dei Consiglieri presenti in sede di adunanza. Il Sindaco ne darà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione resa al Consiglio dal Capo del gruppo al quale appartiene il Consigliere assente. Ogni Consigliere può chiedere, con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, qualora vi siano motivi di ordine personale (famiglia, salute) o di lavoro che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni di Consigliere. Il Sindaco, ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale. Il Consigliere che, nel corso dell'adunanza deve assentarsi definitivamente dalla stessa, deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio (o delle Commissioni di cui fanno parte), sono dichiarati decaduti, previa notifica all'interessato.
8. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 4
Prerogative delle minoranze consiliari

1. Dev'essere consentito ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari, l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.
2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle Commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzioni di controllo e di garanzia.
3. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dell'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i Regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

Art. 5
Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale neo eletto è riservata alla convalida dei Consiglieri Comunali eletti, al giuramento del Sindaco e alla comunicazione da parte dello stesso dei componenti della Giunta Comunale, in numero non superiore a quattro, tra cui un Vice-Sindaco. In tale seduta, la convocazione del consiglio è disposta dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti con avvisi di convocazione da consegnarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta stessa. La convocazione potrà avvenire non necessariamente tramite messo comunale, ma altresì con qualsiasi altra modalità idonea a raggiungere il fine di informazione dei consiglieri (ausilio di fax o posta elettronica).
2. La seduta è pubblica e la votazione palese. Ad essa possono partecipare i Consiglieri Comunali delle cui cause ostative si discute.
3. Per la validità della seduta e della deliberazione relativa alla convalida degli eletti, si applicano le norme previste dal presente regolamento.
4. Non si fa luogo al giuramento del Sindaco e alla comunicazione da parte dello stesso della nomina dei componenti della Giunta Comunale, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri Comunali.
5. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti, comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
6. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Sindaco o – in caso di assenza, impedimento, impossibilità da parte di quest'ultimo di partecipare all'intera seduta o alla discussione e votazione di una o più deliberazioni – dal Vice Sindaco. L'attuazione delle linee programmatiche che si intendono realizzare nel corso del mandato da parte del Sindaco e dei singoli Assessori sono presentate, discusse e definite annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale. Le stesse vengono verificate ogni anno entro il mese di settembre contestualmente all'accertamento della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 6 Composizione

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero di essi, il quale può risultare anche composto da un solo componente.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

Art. 7 Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.

Art. 8 Presenza d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capogruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 9
Conferenza dei Capigruppo

1. Può essere istituita la conferenza dei Capigruppo, quale organismo consultivo del Sindaco, concorrendo quest'ultima alla definizione della programmazione e di quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La Conferenza dei Capigruppo, laddove costituita, costituisce, ad ogni effetto, Commissione consiliare permanente.
2. Il Sindaco può sottoporre al parere della Conferenza dei Capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
3. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal Consiglio Comunale con appositi incarichi. Le proposte ed i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Sindaco.
4. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco, ogni qualvolta questi lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno. Per le adunanze della Conferenza si osserva la disciplina prevista per le adunanze delle commissioni consiliari.
5. La Conferenza è inoltre convocata quando ne sia stata fatta apposita richiesta scritta e motivata da almeno tre Capigruppo.
6. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida quando dai partecipanti venga rappresentata almeno la metà dei Consiglieri in carica.
7. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati a prenderne parte personalmente.
8. Delle riunioni della Conferenza dei Capi gruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura di un dipendente dell'Amministrazione designato dal Segretario Comunale.

TITOLO III

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 10 **Istituzione**

1. Per il miglior esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, può avvalersi di Commissioni consiliari costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, su designazioni dei Capigruppo consiliari, stabilendone il numero e le competenze con deliberazione adottata nella adunanza successiva a quella di cui all'art. 5 del presente regolamento.
2. Le Commissioni consiliari possono essere permanenti o speciali.
3. Le Commissioni permanenti, ove istituite, concorrono ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attribuiti al Consiglio, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e di pianificazione operativa e finanziaria ed il controllo degli obiettivi conseguiti dagli Uffici in base agli obiettivi fissati negli atti di indirizzo politico-amministrativo dell'Amministrazione. Esse provvedono all'esame preliminare (e alla emissione dei relativi pareri) degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla Commissione stessa. Le Commissioni permanenti hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Esse sono formate da Consiglieri comunali nominati dal Consiglio con votazione palese.
4. Il Consiglio Comunale può conferire alle Commissioni permanenti l'incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto, provvedendo, per tale specifico fine, ad assicurare alle Commissioni l'opera di dipendenti comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione d'incarico. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente.
5. Il Presidente della Commissione riferisce periodicamente al Consiglio in merito all'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
6. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
7. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo che provvede ad informarne il Presidente della Commissione.
8. Alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti possono essere invitati ai lavori di queste ultime rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

9. Sono costituite, ad oggi, le seguenti Commissioni Consiliari Speciali:
- A) Commissione Edilizia Comunale, composta; a) dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale; b) da n. 2 tecnici esterni a cui si affiancano, per integrarla, laddove vengano discusse pratiche di rilievo ambientale, altri due tecnici esperti in materia; c) da n. 3 Consiglieri (due di maggioranza e uno di minoranza) e presieduta dal Sindaco;
 - B) Commissione Consiliare permanente per l'aggiornamento ed il riesame dei Regolamenti Comunali e dello Statuto Comunale, composta da n. 5 consiglieri di cui 3 (tre) di maggioranza e 2 (due) di minoranza.
10. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al primo comma. In caso di parità viene eletto il membro più anziano di età.
11. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente primo comma.
12. Con le stesse modalità si procede anche alla nomina dei membri supplenti.

Art. 11

Notizie sulla costituzione delle Commissioni permanenti

1. Il Sindaco nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione della Commissione permanente e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice-presidente di essa.

Art. 12

Insediamiento delle Commissioni permanenti

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni permanenti deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.
3. La elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.
4. Il Sindaco e gli Assessori non possono presiedere una Commissione consiliare permanente

Art. 13

Convocazione delle Commissioni permanenti

1. Il Presidente provvede alla convocazione della Commissione permanente (anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata dalla maggioranza dei membri della stessa) e la presiede, fissando la data della relativa adunanza.. La convocazione è disposta con atto scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi almeno due giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco e agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, contestualmente all'invio del relativo ordine del giorno.

2. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione permanente e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

Art. 14

Funzionamento delle Commissioni permanenti - Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti, escluso il Sindaco.

2. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate a maggioranza assoluta dei voti (*numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti*).

Art. 15

Partecipazione del Sindaco

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti nelle Commissioni permanenti. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle relative sedute, con facoltà di relazione e di intervento sugli argomenti oggetto di discussione.

Art. 16

Segreteria - Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della commissione permanente sono svolte dal Segretario Comunale, oppure, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da un componente designato dal Presidente della Commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco, ai Capi-gruppo ed al Segretario Comunale che ne cura il deposito presso la segreteria affinché il loro contenuto (nel quale possono essere formulati indirizzi, osservazioni, rilievi, proposte) possa essere consultato dai Consiglieri comunali, dalla Giunta e dai Responsabili di Settore del Comune, per quanto di rispettiva competenza ed interesse.

2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

3. Il Presidente è tenuto a dare la più ampia pubblicità all'interno dell'Amministrazione Comunale dei lavori effettuati dalla Commissione e delle conclusioni alle quali la stessa è pervenuta, nei modi ritenuti da lui stesso maggiormente idonei.

Art. 17
Assegnazione affari

1. Il Sindaco assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 18
Indagini conoscitive

1. Le Commissioni permanenti possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari di posizioni organizzative, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 19
Commissioni di controllo o di garanzia

1. Il Consiglio, a mente dell'art. 12 dello Statuto, può procedere, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti (metà più uno), alla istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, nonché di Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
2. Le facoltà e la composizione di dette Commissioni sono stabilite dall'art. 12 dello Statuto.
3. A norma dell'art. 12 dello Statuto, la carica di Presidente è ricoperta da un consigliere di opposizione.
4. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art 20
Sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni non sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.
2. La seduta, in ogni caso, non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

CAPO I

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 21

Sede riunioni – Pubblicità delle adunanze

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Può il Sindaco, con decreto motivato, per indisponibilità o inagibilità della sede stessa o per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
5. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale dev'essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
6. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche. Nel caso in cui vengano trattati argomenti od esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni o apprezzamenti sulle qualità morali e sulle capacità professionali di persone, le adunanze si tengono in forma segreta.
7. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
8. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente propone al Consiglio di disporre il passaggio in seduta segreta per la continuazione del dibattito. Affinché si abbia il passaggio della modalità dell'adunanza da pubblica a segreta, occorre che la proposta di cui sopra ottenga la maggioranza assoluta dei voti favorevoli. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
9. Durante le adunanze segrete può restare in aula il Segretario Comunale, il quale, assieme ai Consiglieri è ovviamente vincolato al segreto d'ufficio.
10. Quando rilevanti motivi d'interesse della comunità la facciano ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Giunta (e la Conferenza dei Capigruppo, laddove istituita), può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche in altri luoghi. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, delle Comunità Montane, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere. In tali particolari adunanze sono consentiti gli interventi dei rappresentanti come sopra invitati, i quali portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali da essi rappresentati. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 22 **Sessioni**

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria e d'urgenza.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'esame del bilancio di previsione o del rendiconto di gestione.
3. Il Consiglio Comunale può essere convocato in seduta straordinaria:
 - a) su richiesta di un quinto dei Consiglieri comunali, in un termine non superiore a venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
 - b) ai sensi di eventuali previsioni statutarie ed in tutti i casi previsti dalla legge.
4. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza. In tal caso, il Consiglio Comunale può essere convocato con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Art. 23 **Convocazione**

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale o comunque recapitati ai medesimi avvalendosi di mezzi quali il fax o la posta elettronica o di qualsiasi altra modalità idonea a soddisfare il fine della informazione ai Consiglieri.
2. L'avviso di convocazione, se recapitato per mezzo del messo comunale va consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se quest'ultimo è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Qualora il Consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è Consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza.
6. Per le sessioni ordinarie, l'avviso deve essere consegnato ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
7. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno ventiquattro ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
8. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
9. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

11. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Comunale almeno due giorni prima della seduta del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelli attinenti all'approvazione del bilancio di previsione o del rendiconto di gestione, per i quali si rinvia ai termini espressamente previsti dal Regolamento di contabilità.

12. Tutti gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, devono essere depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione del Consiglio Comunale.

13. L'avviso di convocazione, l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o da colui che lo sostituisce o a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

Art. 24 **Ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione e ne costituisce parte integrante.

2. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco, alla Giunta, ai Responsabili degli Uffici e Servizi e/o a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 22, comma 3, lett. b).

3. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte riconducibili al potere d'iniziativa dei singoli Consiglieri o alla potestà di iniziativa delle Commissioni consiliari permanenti di cui all'art. 10 del presente regolamento.

4. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

5. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un Consigliere, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. Qualora nell'ordine del giorno debbano essere inseriti argomenti i quali richiedono, per il loro contenuto, una trattazione in forma segreta, questi ultimi debbono essere ben evidenziati con la dicitura a tergo o in calce all'indicazione dei medesimi: "seduta segreta".

Art. 25

Seduta prima convocazione – Quorum strutturale

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, qualora essi comportino necessariamente espressione di voto da parte dei Consiglieri (proposte di delibere, ordini del giorno, mozioni), se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, salvo sia richiesta una maggioranza speciale. Per Consiglieri assegnati al Comune deve intendersi quelli effettivamente eletti in carica e non quelli previsti per legge per i Comuni di fascia demografica fino a 3.000 abitanti (12 membri).
2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute, non si considera il Sindaco.
4. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello.
5. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per deliberare validamente, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
6. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale, che, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione, da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
7. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione, non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 26

Seduta seconda convocazione – Quorum strutturale

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio medesimo. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 23.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri.

5. Nelle adunanze di seconda convocazione, non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:

- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- lo statuto delle aziende speciali;
- la partecipazione a società di capitali;
- l'assunzione diretta di pubblici servizi;
- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
- i programmi di opere pubbliche;
- il conto consuntivo;
- i regolamenti;
- la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale;
- atti di determinazione in materia di tributi locali;
- piante organiche e relative variazioni;
- contrazione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari;
- esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Revisore dei Conti.

6. Nella seduta di seconda convocazione il Consiglio può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, purché ne sia stato dato avviso a tutti i Consiglieri comunali almeno ventiquattro ore prima ed intervenga alla seduta almeno la metà dei Consiglieri Comunali assegnati. In caso contrario, gli argomenti stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.

7. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

Art. 27

Numero legale per la validità delle deliberazioni – Quorum funzionale

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, se raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. In caso di parità di voti, la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

3. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima, non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva.
4. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
5. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono dal voto;
 - b) le schede bianche;
 - c) le schede nulle.

Art. 28

Sedute – Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche su interventi personali.

Art. 29

Comportamento dei Consiglieri

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente. Nella discussione degli argomenti, i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va, in ogni caso, contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni in mala fede, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione e può proporre, altresì, al Consiglio l'esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
5. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula, e quindi dai lavori, di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 30
Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che possa interferire con il regolare svolgimento dei lavori del Consiglio.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico, spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della forza pubblica.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente, udito il parere dei Capi-gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato in altra data per il completamento dei lavori.

Art. 31
Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente può invitare nella sala i funzionari comunali e/o il Revisore dei Conti perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario per una più completa informazione sull'oggetto delle proposte inserite nell'ordine del giorno.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti al Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 32
Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario Comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente ad uno dei Consiglieri presenti.

CAPO II ORDINE DEI LAVORI

Art. 33 Domande di attualità

1. Ciascun Consigliere può formulare domande d'attualità su fatti recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'Amministrazione Comunale.
2. Le domande di attualità, formulate per iscritto, possono essere consegnate al Presidente sino ad un'ora prima dell'apertura della seduta.
3. Il Sindaco o l'assessore competente rispondono alla domanda del Consigliere nel tempo massimo di due minuti; uguale tempo è concesso al Consigliere per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.
4. Se il Consigliere si dichiara insoddisfatto, o se il Sindaco o l'assessore dichiara di non poter rispondere immediatamente alla domanda, o se è decorso il tempo di cui al comma successivo, la domanda di attualità può essere trasformata seduta stante in interrogazione o in interpellanza, che viene iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva. In caso diverso, essa decade.
5. In ciascuna seduta, il tempo destinato alle domande di attualità non può eccedere i dieci minuti.

Art. 34 Comunicazioni

1. Il Presidente, a suo insindacabile giudizio, in base all'importanza delle medesime e alla maggiore o minore attinenza con gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, può effettuare, all'inizio o alla fine dell'adunanza, comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.
2. Dopo l'intervento del Presidente, un Consigliere per ciascun gruppo può intervenire.
3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 35
Interrogazioni – Interpellanze

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta per iscritto al Sindaco o alla Giunta, per sapere se un fatto sia vero, per avere spiegazioni su un fatto determinato, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare. La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nella parte iniziale della seduta.
2. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco o alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco o della Giunta su questioni di particolare rilievo per l'Amministrazione Comunale.
3. Alle interrogazioni e alle interpellanze pervenute almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio, e comunque prima che l'ordine del giorno sia stato diramato, è data risposta in Consiglio, secondo l'ordine di presentazione.
4. L'esame delle interrogazioni e delle interpellanze viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il Consigliere interrogante o interpellante non è presente, senza giustificato motivo, al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione o interpellanza, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza. Qualora le interrogazioni o interpellanze siano sottoscritte da più Consiglieri, ed uno di essi sia presente, la risposta viene data
5. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione, il Presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di dieci minuti.
6. Il Sindaco o l'Assessore competente possono sempre dichiarare di non rispondere o di voler differire la risposta ad altra seduta, illustrandone i motivi.
7. In caso di risposta, può replicare solo il Consigliere interrogante o interpellante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo massimo di cinque minuti. Alla replica del Consigliere può seguire un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia.
8. Nel caso che l'interrogazione o interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
9. Le interrogazioni ed interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
10. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
11. Quando l'interrogazione o interpellanza ha carattere urgente, può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari.
12. Esaurita la trattazione delle interrogazioni o interpellanze iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio depositandone il testo al Presidente. Quest'ultimo o l'Assessore delegato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Presidente assicura il Consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata nei cinque giorni successivi, o, al più tardi, nel corso della successiva adunanza.

13. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte del Sindaco o dell'Assessore, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.
14. Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro dieci giorni dalla richiesta e la stessa non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.
15. Se i Consiglieri interroganti o interpellanti non richiedono espressamente l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, si intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

Art. 36 **Conclusioni della discussione**

1. Trascorsi quarantacinque minuti dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni e/o interpellanze, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Comunale.

Art. 37 **Mozioni**

1. La mozione consiste nella proposta tendente a provocare un giudizio del Consiglio sulla condotta e sull'azione del Sindaco o della Giunta o di uno o più componenti delle Commissioni, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un affare. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti (*numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti*).
3. Le mozioni sono presentate per iscritto da almeno tre Consiglieri o da un Capo gruppo e sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio della prima seduta utile successiva, purché pervenute almeno dieci giorni prima della seduta stessa e comunque prima che l'ordine del giorno sia stato diramato.
4. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.
5. In mozione può essere trasformata seduta stante un'interrogazione o interpellanza, a seguito della dichiarazione di insoddisfazione dell'interrogante o interpellante. In tal caso, la proposta dev'essere, a pena di decadenza, consegnata per iscritto al Segretario dai suddetti presentatori entro le successive ventiquattro ore e viene iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.
6. Nella stessa seduta, non può essere discussa più di una mozione presentata dagli stessi presentatori. Le mozioni non discusse sono differite alla prima seduta successiva, qualora la programmazione dei lavori consiliari lo consenta, o, diversamente, alla prima seduta utile.
7. Il dibattito relativo a più mozioni concernenti un analogo oggetto, può essere unificato, su proposta del Presidente accolta dal Consiglio.

Art. 38
Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio Comunale, nel caso in cui vengano effettuate comunicazioni all'inizio della seduta ed, in ogni caso, una volta conclusasi la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, con votazione del Consiglio a maggioranza dei presenti.
2. Il Consiglio non può discutere, né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. Per le proposte che abbiano per fine quello di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, né modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno. Tali proposte sono presentate in sede di comunicazioni e discusse entro i termini di tempo previsti dal tredicesimo comma dell'articolo precedente. Se non rientrano entro tali termini, la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed è iscritta nel relativo ordine del giorno.
4. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.
5. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

CAPO III
DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 39
Discussione – Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri appartenenti a gruppi diversi. Nel caso in cui, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno chieda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento, ciascun Consigliere Capogruppo (o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo) può parlare per due volte: la prima per non più di quindici minuti e la seconda non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.
4. Il Presidente e l'Assessore delegato per materia, possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di quindici minuti ciascuno.
5. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.

Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo- gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito per le dichiarazioni di voto. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato del voto

7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione, limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capigruppo, laddove istituita, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 40

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri – un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.
4. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

Art. 41

Modalità generali di votazione

1. Le votazioni non possono aver validamente luogo se i Consiglieri non si trovano in numero legale secondo quanto prescritto dalla legge, dallo Statuto e dalle disposizioni del capo I del presente regolamento. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando quest'ultimo non si sia ristabilito. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

2. Di regola, nelle votazioni viene adottato il sistema di votazione palese, ad esclusione dei casi di cui ai successivi articoli.
3. Le operazioni di voto, generalmente, seguono il seguente ordine:
 - a) prima di iniziare la trattazione di un argomento all'ordine del giorno o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui il problema viene sollevato, vengono votate le questioni pregiudiziali;
 - b) successivamente, si procede alla votazione degli eventuali emendamenti alla proposta di deliberazione inserita all'ordine del giorno. Gli emendamenti a proposte di deliberazioni che prevedono aumenti di spesa o riduzione delle entrate, devono essere presentati all'Ufficio Segreteria del Comune almeno 24 ore prima della seduta del Consiglio, al fine di consentire l'apposizione dei pareri di legge. Le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntiviciascuno degli emendamenti rientranti nelle fattispecie sopramenzionate, viene votato secondo l'ordine di presentazione.
 - c) da ultimo, viene messa ai voti la proposta.
4. Per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo.
5. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
7. Per i regolamenti ed i bilanci, le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a) per i regolamenti, il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
8. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 42
Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese, i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, le modalità con la quale la stessa verrà effettuata.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo l'effettuazione di quest'ultima. In tal caso, partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i Consiglieri scrutatori.
5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 43
Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente, o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì" favorevole alla deliberazione proposta, e del "no" alla stessa contrario.
3. Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 44
Votazione segreta

1. La votazione mediante scrutinio segreto può essere adottata sia in seduta pubblica che in seduta segreta.
2. La votazione a scrutinio segreto è adottata in seduta pubblica, salvo diversa previsione di legge, in presenza di proposte di deliberazione concernenti le nomine:
 - a) del Revisore dei Conti;
 - b) dei membri delle Commissioni consiliari;
 - c) di rappresentanti del Consiglio presso enti aziende o istituzioni di cui il Comune è parte o che dipendono da quest'ultimo.
 - d) membri esterni di commissioni comunali che siano state riconosciute di fondamentale importanza per il Comune, a seguito dell'adozione del provvedimento annuale ricognitivo di cui all'art. 96 del D.Lgs. n. 267/00.

Nelle ipotesi di cui alla lett. c), al fine di garantire la rappresentanza della minoranza, se previsto, si segue il sistema del voto limitato, salvo che la legge non preveda diversamente. In tal caso, ciascun Consigliere deve scrivere nella scheda un solo nome e risulta eletto il Consigliere di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra quelli proposti dalla minoranza stessa.

3. E' comunque possibile far ricorso a votazione palese, sempre in caso di deliberazioni concernenti le nomine dei soggetti di cui alle lett. a), b) e c), a seguito di una proposta del Presidente orientata verso l'adozione di una votazione palese ed unanime, la quale sia peraltro giustificata da circostanze particolari ed oggettive (quali ad es. il consenso, la fiducia e l'apprezzamento generale dell'intero Consiglio nei riguardi di una determinata persona e delle sue capacità) e che ottenga l'approvazione di tutti quanti i Consiglieri presenti in aula.
4. La votazione a scrutinio segreto è adottata in seduta segreta in presenza di proposte di deliberazione che coinvolgono questioni concernenti apprezzamenti e giudizi sulle qualità morali, sulla condotta pubblica e privata, sulla capacità e, in generale, sulle qualità personali di persone.
5. Tale sistema di votazione è effettuato mediante schede bianche, di uguale colore e formato, prive di segni di riconoscimento.
6. Il Presidente provvede a nominare 3 scrutatori fra i Consiglieri (avendo cura di assicurare la massima rappresentatività dei gruppi consiliari esistenti). Dopodiché, ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
7. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non apposti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
8. In ogni caso, il numero delle schede deposte nell'urna deve corrispondere al numero dei votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti..
9. Nei casi previsti dalla legge, dev'essere assicurata la rappresentatività della minoranza fra i nominandi.
10. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
11. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
12. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti, salvo ulteriori decisioni del Consiglio in caso di contestazione.
13. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale, nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Art. 45 **Esito delle votazioni**

1. Una volta esaurite le votazioni, il Presidente procede alla proclamazione del risultato, con l'assistenza del Segretario e, se la votazione avviene a scrutinio segreto, degli scrutatori.
2. Dal verbale delle adunanze, la cui redazione spetta al Segretario Comunale, devono sempre risultare, se si tratta di votazione palese, il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti con l'indicazione nominativa dei Consiglieri a cui tali votazioni sono riconducibili. Nelle votazioni segrete con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 46
Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 47
Verbalizzazione delle sedute consiliari

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.
2. Nel caso in cui il Segretario Comunale sia interessato all'argomento in trattazione e debba allontanarsi dall'aula, si deve procedere sempre alla nomina di un Segretario scelto dal Sindaco fra i Consiglieri comunali presenti alla seduta.
3. Il processo verbale indica sinteticamente i punti principali della discussione – purché attinenti all'argomento posto all'ordine del giorno – ed il risultato della votazione.
4. Il Segretario verbalizzante può avvalersi per la verbalizzazione delle sedute di apparecchi di registrazione magnetica della voce. Tali supporti magnetici sono da considerarsi alla stessa stregua di appunti personali del Segretario e le registrazioni effettuate non possono essere oggetto di acquisizione da parte dei Consiglieri o di soggetti terzi.
5. Ogni Consigliere comunale ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.
6. Gli interventi e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri nel corso della seduta consiliare sono riportati a verbale in forma sintetica. Nel caso di dichiarazioni che un Consigliere ritenga essere particolarmente significative, quest'ultimo può chiedere, seduta stante, che le stesse siano riportate nella loro integrità a verbale. In tal caso, anche la richiesta di trascrizione integrale deve risultare a verbale.
7. Il processo verbale viene approvato nella seduta consiliare successiva.
8. Restano comunque salve ed applicabili nei confronti del Segretario Comunale le disposizioni di cui al capo III del Titolo VII del Codice Penale.

Art. 48
Revoca e modifica delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 49
Segretario - Incompatibilità

1. Il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50
Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

1. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.Lgs. n. 267/00, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
2. In sede di formazione del bilancio di previsione devono essere indicate le risorse finanziarie necessarie per garantire l'autonomia del Consiglio.
3. Le dotazioni di spesa di cui al precedente comma sono assegnate ad un dirigente/responsabile di servizio dell'ente che le utilizza dietro indicazione del Sindaco.
4. Il rendiconto delle spese sostenute viene annualmente presentato in Consiglio Comunale.

Art. 51
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione, il regolamento è pubblicato all'Albo comunale per trenta giorni.
3. Sostituisce ed abroga le eventuali precedenti regolamentazioni anteriori che disciplinavano il funzionamento del Consiglio.

Art. 52
Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del regolamento è inviata ai Consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
4. Il Segretario Comunale dispone l'invio di copia del regolamento ai dirigenti e responsabili degli uffici e servizi comunali.